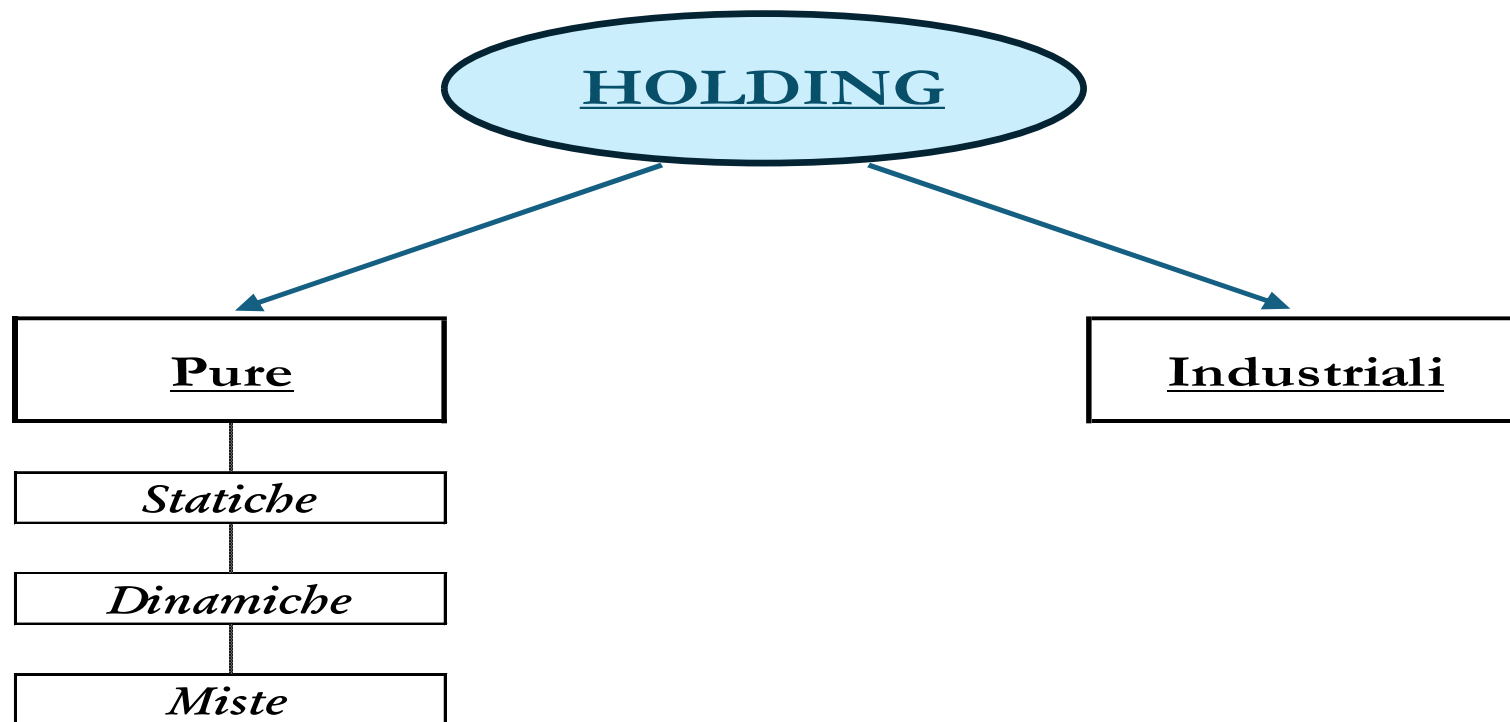


HOLDING DI FAMIGLIA E PASSAGGIO GENERAZIONALE

1. DEFINIZIONE DI HOLDING DI FAMIGLIA

La Holding



La Holding di famiglia

Società – generalmente costituita sotto forma di società di capitali (ma non necessariamente) – i cui soci sono legati da rapporti di parentela e che ha per oggetto la gestione di partecipazioni in altre società operative, eventualmente insieme alla prestazione di servizi alle società del gruppo, compresa l'attività di finanziamento delle partecipate.

La sua costituzione consente di separare il livello della proprietà [holding] dal livello imprenditoriale, inteso come governo e gestione delle attività d'impresa [società operative], di norma caratterizzate da diverse logiche e da diversi interessi.

2. SOCIETÀ DI PERSONE VS SOCIETÀ DI CAPITALI

Società di capitali

PRO:

- limitazione della responsabilità dei soci;
- ottimale gestione della liquidità di gruppo;
- migliore pianificazione fiscale con tassazione di gruppo;
- possibilità di affidare l'amministrazione anche a soggetti non soci.

CONTRO:

- pignorabilità delle quote da parte di eventuali creditori del socio;
- mancanza di riservatezza per via dell'obbligo di pubblicare il bilancio d'esercizio al Registro delle Imprese;
- possibili aggravii amministrativi (obbligo di revisione; obbligo bilancio consolidato; ecc.).

Società di persone

PRO:

- impignorabilità delle quote da parte dei creditori personali del socio, purché le stesse non siano liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa (Cass. n. 15605/2002);
- migliore riservatezza a causa dell'assenza dell'obbligo di pubblicare il bilancio d'esercizio al Registro delle Imprese;
- minori aggravii amministrativi (no obbligo revisione; no obbligo consolidato).

CONTRO:

- responsabilità illimitata dei soci per debiti contratti dalla società;
- inefficiente gestione della liquidità di gruppo (regime di tassazione per trasparenza);
- possibilità per il creditore particolare del socio di far valere i propri diritti sugli utili spettanti al debitore, di compiere atti conservativi sulla quota spettante al debitore in sede di liquidazione (art. 2270 c.c.) e di opporsi alla proroga della durata della società (art. 2307 c.c.).

Società semplice

... Oltre a quanto già visto per le società di persone

PRO:

- non sono richieste forme particolari per la sua costituzione, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.);
- assenza dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- esclusa dalla disciplina delle società di comodo;
- ampia flessibilità nella regolamentazione dei rapporti tra i soci;
- non soggetta all'IRAP (quando si limita alla gestione passiva di asset immobiliari o partecipativi).
- migliore pianificazione successoria.

CONTRO:

- possibilità per il creditore particolare del socio di richiedere la liquidazione della quota del debitore (art. 2270, co. 2 c.c.);
- maggiore inefficienza nella gestione della liquidità di gruppo in conseguenza dell'applicazione della ritenuta alla fonte del 26% sui dividendi distribuiti (in caso di soci persone fisiche);
- esclusa la possibilità di ricevere conferimenti di partecipazioni in regime di realizzo controllato (ex art. 177, co. 2 e 2-bis del Tuir).

3. VANTAGGI E SVANTAGGI

I vantaggi della holding

VANTAGGI:	
Gestione efficiente della liquidità	Raccolta dividendi dalle partecipate con tassazione agevolata (1,2%) e redistribuzione, dopo eventuale remunerazione dei soci, alle varie società controllate tramite finanziamenti/apporti di capitale
Opzione per regimi fiscali di vantaggio sia ai fini imposte dirette che indirette	Consolidato fiscale / IVA di gruppo / Gruppo IVA (no holding statiche) / Esenzione dall'imposta di donazione e successione ai sensi dell'art. 3, co. 4-ter del TUS
Gestione di un passaggio generazionale ordinato	Rappresenta un filtro per gestire situazioni delicate che possono verificarsi in occasione del passaggio generazionale senza alcun coinvolgimento diretto delle società operative.
Filtro per gestire i conflitti tra i soci	Ottima soluzione per evitare che i conflitti o i dissidi tra soci (soprattutto se membri della medesima famiglia) possano portare ad una situazione di stallo nella società operativa.
Filtro per tenere unito un gruppo di soci	Modalità per una famiglia di presentarsi compatta nelle assemblee delle partecipate qualora vi siano anche soci estranei.
Gestione accentrata della governance del gruppo	La holding può svolgere un ruolo non solo passivo di mera detenzione delle partecipazioni per goderne dei relativi frutti (dividendi), ma svolgere anche un'attività di direzione e coordinamento nei confronti del gruppo.
Maggior solidità finanziaria di fronte ai vari stakeholders	Utilizzo del bilancio consolidato quale presentazione di una realtà aggregata e più strutturata nei confronti del mondo esterno.

Gli svantaggi della holding

SVANTAGGI:	
Responsabilità per l'attività di direzione e coordinamento	Nel caso di condotta illecita a danno della controllata potrebbe insorgere una responsabilità da direzione e coordinamento in capo alla capogruppo.
Necessità di redazione del bilancio consolidato	Al superamento di determinate soglie dimensionali (25 mln attivo/50 mln ricavi/250 dipendenti) ed in assenza di cause di esclusione vige l'obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Complicazioni relative al tema società di comodo (no per società semplici)	Non vi sono particolari ipotesi di esonero per le holding (inclusione tra i componenti positivi A1/A5/C15/C16), ad eccezione di alcune ipotesi di esclusione dal conteggio dei valori delle partecipazioni in società considerate non di comodo e dei relativi proventi.
Potenziale inasprimento dell'IRAP	Nel caso di holding industriali la base imponibile si determina ai sensi dell'art. 6, co. 9 del D.Lgs. 446/1997: società industriale + margine di interesse (interessi passivi rilevano al 96% / non vanno incluse plusvalenze e dividendi). È inoltre prevista una maggiorazione dell'aliquota applicabile a detti soggetti.
Duplicazione dei costi societari	Adempimenti e organi societari doppio, soprattutto nel caso di unica società controllata.
Appesantimento degli adempimenti infragruppo	Necessità di formalizzare tutte le operazioni infragruppo (contratti di service, locazioni, accordi di consolidato fiscale, contratti di finanziamento, ecc.).
Problematiche IVA	Nel caso la holding presti servizi remunerati nei confronti del gruppo è considerata soggetto passivo ai fini IVA. Nel caso, invece, di holding statica la soggettività IVA sarà da valutare con attenzione caso per caso, ma tendenzialmente sarà da escludersi in quanto difficilmente riconducibile ad un'attività economica rilevante ai fini IVA secondo la normativa comunitaria e nazionale.
Comunicazioni all'Anagrafe tributaria	Obbligo di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari dell'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile dei rapporti/operazioni di natura finanziaria effettuate nell'ambito del gruppo (la comunicazione non è dovuta in assenza di operazioni rilevanti nel periodo considerato).

4. PREVISIONI STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI

I patti parasociali

- I patti parasociali sono **accordi tra soci**, esterni all'atto costitutivo/statuto, con cui si disciplinano assetti proprietari, governance e circolazione delle partecipazioni, integrando la regolamentazione statutaria.
- **Per limitare la libera trasferibilità**, di norma prevedono clausole quali prelazione, gradimento, lock-up o co-vendita (tag/drag along), volte a stabilizzare la compagine sociale ed evitare ingressi non desiderati.
- Hanno **efficacia obbligatoria** tra le parti (non reale verso terzi/società), durata normalmente limitata (max 5 anni se rilevanti ex art. 2341-bis c.c. nelle S.p.A.) e funzione strategica di tutela dell'equilibrio societario e del controllo.

Società per azioni

Art. 2355-bis c.c. – Limiti alla Circolazione delle Azioni

- **Lo statuto di S.p.A. può limitare la trasferibilità delle azioni**, introducendo clausole di prelazione, gradimento o divieti temporanei di alienazione, per assicurare stabilità all'assetto proprietario.
- Il divieto assoluto di trasferimento è consentito **solo se temporaneo** e per un periodo non superiore a 5 anni dalla costituzione della società o dall'introduzione della clausola.
- Le clausole di gradimento sono valide **solo se non rimesse al mero arbitrio**: devono prevedere criteri oggettivi oppure l'obbligo di acquisto delle azioni da parte della società o di altri soci (o l'indicazione di un terzo acquirente); in difetto, al socio spetta il diritto di recesso.

La disciplina mira a bilanciare l'interesse alla stabilità della compagine sociale con il principio generale di libera circolazione delle azioni.

Art. 2469 c.c. – Trasferimento delle Partecipazioni di S.r.l.

- Nelle S.r.l. le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo.
- Lo statuto può limitare o anche escludere il trasferimento, prevedendo clausole di prelazione, gradimento o altre condizioni coerenti con la natura personalistica della società.
- A differenza delle S.p.A., non sono previsti limiti legali di durata delle clausole limitative, che possono quindi avere anche carattere stabile.
- Se il trasferimento è impedito o eccessivamente limitato, al socio spetta il diritto di recesso, quale strumento di tutela del disinvestimento.

Clausole di lock-up

- Le clausole di lock-up vietano ai soci di trasferire le proprie partecipazioni per un periodo determinato:
 - dalla costituzione della società; oppure
 - dall'introduzione della clausola; oppure
 - dall'acquisto della partecipazione.
- Il codice civile (artt. 2355-bis e 2469 c.c.) consente di prevedere due forme di intrasferibilità:
 - a) **Intrasferibilità relativa:**
 - durata limitata (massimo 5 anni nelle S.p.A.); oppure
 - limitata a determinati soggetti o a specifiche modalità di trasferimento (es. solo atti onerosi).
 - b) **Intrasferibilità assoluta:**
 - divieto “senza confini” soggettivi o oggettivi;
 - durata superiore a 5 anni o anche indeterminata.
- **Finalità:** stabilizzare l'assetto proprietario e garantire continuità nella governance societaria.

Segue

- Il legislatore mira a **bilanciare due interessi contrapposti**:
 - interesse della società e dei soci a controllare la circolazione delle partecipazioni;
 - interesse del singolo socio a poter disinvestire.
- Strumenti di riequilibrio previsti dalla legge:
 - riconoscimento del **diritto di recesso** al socio; oppure
 - obbligo nelle S.p.A. di acquisto della partecipazione (da parte della società o degli altri soci), con liquidazione a valore analogo a quello previsto per il recesso (art. 2437-ter c.c.).
- Differenza di disciplina:
 - **S.p.A.** → il recesso è richiesto solo se il vincolo eccede i 5 anni.
 - **S.r.l.** → il recesso spetta al socio quando la trasferibilità è limitata dallo statuto, salvo che lo statuto possa escluderlo temporaneamente (max 2 anni).
- Le clausole di lock-up sono quindi legittime, ma devono rispettare meccanismi di tutela della posizione economica del socio.

Clausole di gradimento

- Le clausole di gradimento subordinano il trasferimento delle partecipazioni al **preventivo consenso**:
 - di organi sociali,
 - di altri soci, oppure
 - (nelle S.r.l.) anche di terzi.
- Si distinguono in:
 - **Gradimento “mero”**:
 - i. il consenso è totalmente discrezionale;
 - ii. può essere negato senza obbligo di motivazione.
 - **Gradimento “non mero”**:
 - i. il diniego non è libero;
 - ii. l’assenso deve essere concesso quando ricorrono requisiti o condizioni predeterminati nello statuto.
- Strumento tipico per coniugare circolazione delle partecipazioni e tutela della compagine sociale.

S.p.A. – art. 2355-bis, co. 2 c.c.

- Se il trasferimento delle azioni è subordinato al mero gradimento (consenso discrezionale), **lo statuto deve prevedere, a pena di inefficacia:**
 - obbligo di acquisto (da parte della società o degli altri soci) a un corrispettivo pari al valore di recesso; oppure
 - diritto di recesso in capo al socio alienante.

S.r.l. – art. 2469 c.c.

- **Il mero gradimento è equiparato all'intrasferibilità assoluta:**
 - è riconosciuto il diritto di recesso al socio;
 - tale diritto può essere escluso per un massimo di 2 anni (dalla costituzione, dall'introduzione della clausola o dalla sottoscrizione della quota).

Clausole di prelazione

- Prevedono che il socio intenzionato a cedere la partecipazione debba effettuare la c.d. **denuntiatio**:
 - comunicazione preventiva agli altri soci della volontà di vendere;
 - indicazione di prezzo, termini e condizioni dell'offerta ricevuta dal terzo.
- I soci titolari del diritto di prelazione possono **sostituirsi al terzo acquirente** per acquistare la partecipazione alle medesime condizioni.
- **Finalità:**
 - i. evitare l'ingresso di soggetti estranei alla compagine sociale;
 - ii. consentire ai soci un diritto di accrescimento delle proprie quote, preservando gli equilibri proprietari e di governance.
- **Limite:** la clausola deve comunque garantire al socio alienante una adeguata valorizzazione della partecipazione.

Clausole di covendita

- La **tag-along** (o clausola di accodamento) attribuisce ai soci – tipicamente di minoranza – il diritto di vendere la propria partecipazione insieme al socio di maggioranza alle medesime condizioni contrattuali pattuite con il terzo acquirente.
- **Funzione:**
 - tutelare i soci di minoranza in caso di cessione del controllo;
 - consentire loro di beneficiare delle migliori condizioni economiche negoziate dal socio di maggioranza.
- **Vantaggi principali:**
 - applicazione dello stesso prezzo unitario di vendita;
 - possibile partecipazione al premio di controllo (o di maggioranza);
 - nessun coinvolgimento diretto nelle trattative.
- **Ratio:** garantire equità di trattamento nella dismissione della partecipazione e riequilibrare il potere negoziale tra maggioranza e minoranza.

Clausole di trascinamento

- Le clausole di trascinamento consentono al socio (di regola di maggioranza o titolare di una soglia qualificata) che intende cedere la propria partecipazione di **obbligare gli altri soci a vendere congiuntamente le loro quote al medesimo acquirente.**
- Spesso **convivono con la clausola di prelazione** e il trascinamento opera solo dopo il mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci.
- **Finalità:**
 - permettere al terzo investitore di acquisire una partecipazione di controllo o totalitaria;
 - evitare che la presenza di minoranze “non gradite” ostacoli l’operazione;
 - aumentare l’attrattività della società nelle operazioni di M&A.
- **Tipologie:**
 - a) **Drag-Along** → il diritto è esercitato dal socio “trascinante” (di norma la maggioranza).
 - b) **Bring-Along** → l’attivazione avviene su richiesta del terzo acquirente, che chiede al socio di maggioranza di far aderire anche i soci di minoranza.
- **Ratio comune:** garantire la realizzabilità della cessione del controllo, assicurando l’uscita coordinata di tutti i soci.

Speciali categorie di azioni

Azioni con voto limitato, escluso o subordinato (Art. 2351 c.c. – D.lgs. 58/1998)

- Tipologie previste dallo statuto:
 - Azioni con voto limitato;
 - Azioni con voto escluso;
 - Azioni con voto subordinato a condizione.
- Limite quantitativo (art. 2351, co. 2 c.c.): emissione non superiore al 50% del capitale sociale (per voto limitato/escluso/subordinato).
- Azioni senza diritto di voto:
 - nelle S.p.A. non quotate => nessun obbligo di compensazione patrimoniale;
 - nelle S.p.A. quotate => obbligo di privilegi patrimoniali compensativi.
- Effetti dell'assenza del voto:
 - no intervento in assemblea;
 - no impugnazione deliberazioni;
 - diritto di chiedere convocazione assemblea.
- Azioni a voto limitato: ampia autonomia statutaria e limitazione per materia (es. approvazione bilancio o assemblea straordinaria).
- Azioni a voto subordinato:
 - condizione: futura, incerta, lecita, non meramente potestativa;
 - effetti: attribuzione del voto definitiva, temporanea o per singola assemblea;
 - ammissibile anche condizione risolutiva.

Limitazioni del voto in base alla partecipazione (Art. 2351, co. 3 c.c.)

Lo statuto può modulare il diritto di voto in relazione alla quantità di azioni possedute:

- **Voto massimo:**
 - diritto esercitabile solo fino a una certa soglia (es. 5% del capitale);
 - neutralizzazione della quota eccedente.
- **Voto scalare:**
 - progressiva riduzione del peso del voto oltre determinate soglie (es. 1 voto per azione fino al 5%; 1 voto ogni 5 azioni oltre il 5%; 1 voto ogni 10 oltre il 10%).
- **Sistemi combinati:**
 - integrazione tra voto massimo e voto scalare.
- **Finalità:**
 - stabilizzazione degli assetti proprietari;
 - contenimento concentrazione del potere;
 - governance più equilibrata.

Voto plurimo e voto maggiorato

- **Azioni a voto plurimo** (Art. 2351, co. 4 c.c.):
 - fino a un massimo di 10 voti per azione;
 - ammissibile anche per specifiche materie o condizioni;
 - superato il principio “un’azione, un voto»;
 - divieto per S.p.A. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, salvo che non le abbiano emesse in data antecedente la quotazione.
- **Maggiorazione del voto** (TUF – D.lgs. 58/1998):
 - riservata a società quotate o in via di quotazione;
 - fino a 2 voti per azione;
 - richiede clausola statutaria + detenzione continuativa ≥ 24 mesi + iscrizione in apposito elenco;
 - caratteristica distintiva => non costituisce categoria speciale di azioni ex art. 2348 c.c.

Diritti particolari del socio di Srl

Soci beneficiari e contenuto dei diritti particolari (art. 2468, co. 3 c.c.)

Soci beneficiari

- Riservati a singoli soci (persone fisiche o giuridiche).
- Individuazione:
 - nominativa;
 - per appartenenza a categorie omogenee (es. minoranze, soci esteri, familiari);
 - anche “dinamica” (soci determinabili ex art. 1346 c.c.).
- Possibile designazione da parte di altri soci/gruppi.
- Attribuzione indipendente dall’entità della partecipazione.

Caratteristiche:

- possono essere subordinati a condizione/termine;
- rinunciabili;
- possibile previsione di obblighi a carico del beneficiario.

Contenuto dei diritti

1. Diritti amministrativi

- nomina/revoca amministratori, sindaci, revisori;
- veto su determinate operazioni;
- autorizzazioni preventive;
- deleghe gestorie;
- deroga al principio di proporzionalità del voto.

⚠ **Limite: non possono eludere norme inderogabili (es. redazione bilancio, modifiche statutarie riservate agli organi competenti).**

1. Diritti patrimoniali (utili)

- aliquota fissa o maggiorata sugli utili;
- privilegio sull'attivo di liquidazione;
- assegnazione di specifici beni;
- postergazione nelle perdite.

⚠ **Limite generale: divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.)**

Introduzione, modifica e soppressione dei diritti particolari

1. Introduzione:

- in sede costitutiva: consenso dei soci fondatori;
- in corso di vita sociale: tema controverso in quanto parte della dottrina ritiene necessaria la maggioranza ex art. 2479-bis c.c. ma l'orientamento tuttora prevalente ritiene necessaria l'unanimità.

2. Modifica e soppressione:

- regola generale: consenso di tutti i soci (art. 2468, co. 4 c.c.);
- possibile deroga statutaria (modificabilità a maggioranza);
- soppressione richiede consenso anche del socio beneficiario.

3. Diritto di recesso (art. 2473 c.c.) spetta:

- al socio cui siano ridotti i diritti particolari;
- ai soci assenti, dissenzienti o astenuti (in caso di modifica a maggioranza).

4. Profili di responsabilità: il socio titolare di diritti gestori può rispondere ex art. 2476, co. 7 c.c. per danni a creditori e terzi (mala gestio).

Trasferibilità e diritti particolari in caso di pegno, usufrutto o sequestro

Trasferibilità => natura personale dei diritti particolari.

- Orientamento prevalente:
 - i diritti non si trasferiscono automaticamente con la quota;
 - in caso di cessione totale → si estinguono;
 - in caso di cessione parziale → restano al socio originario.
- Possibile una diversa previsione statutaria:
 - trasferibilità agli aventi causa;
 - regolazione effetti in caso di alienazione;
 - facoltà agli amministratori di aggiornare lo statuto senza delibera assembleare.

Pegno, usufrutto, sequestro.

- Regola generale: i diritti particolari restano al socio e non spettano ai titolari di diritti reali parziari.
- Orientamento alternativo:
 - se il diritto riguarda utili o voto → possibile estensione al titolare del diritto parziario;
 - se riguarda qualità personali (es. nomina amministratore, gradimento) → resta esclusivo del socio.

Usufrutto su azioni e quote

Usufrutto su azioni e quote (Artt. 2352 e 2471-bis c.c.)

1. Ripartizione dei diritti:

- diritto di voto → spetta all'usufruttuario (salvo patto contrario);
- diritto di opzione → spetta al socio (richiamo art. 2352, co. 2 c.c.);
- altri diritti amministrativi → spettano sia al socio sia all'usufruttuario, salvo diversa previsione del titolo.

2. Versamenti sulle quote:

- l'usufruttuario deve effettuare i versamenti;
- diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto;
- disciplina diversa rispetto al pegno.

3. Co-usufrutto:

- ammesso a favore di più soggetti (volontà delle parti o legge);
- in assenza di rappresentante comune le comunicazioni devono essere fatte a uno e sono efficaci verso tutti.

4. Clausole statutarie:

- prelazione applicabile anche alla cessione dell'usufrutto;
- clausole di mero gradimento sulla costituzione dell'usufrutto: orientamenti non unanimi.

5. ESENZIONE SUL PASSAGGIO GENERAZIONALE DI SOCIETÀ HOLDING

Esenzione per le holding senza impresa

Nuova formulazione art. 3, co. 4-ter TUS (D.lgs. 139/2024)

Novità principali

- Distinzione puntuale tra:
 - i. trasferimento d'azienda;
 - ii. trasferimento di partecipazioni.
- Maggiore dettaglio del concetto di controllo.
- Estensione dell'agevolazione a partecipazioni in società residenti UE o Extra-UE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Requisiti per fruire dell'esenzione

- **Soggettivi:** solo nei confronti del coniuge e dei discendenti in linea retta.
- **Oggettivi:** tutti i trasferimenti realizzati tramite:
 - patti di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.);
 - disposizioni mortis causa;
 - donazioni e atti gratuiti;
 - vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.);
 - trasferimenti dal trustee ai beneficiari.
- **Sostanziali:**
 - a) azienda/ramo d'azienda => Prosecuzione dell'attività per almeno 5 anni
 - b) società di capitali => Acquisizione o integrazione del controllo ex art. 2359, co. 1, n. 1 c.c. e mantenimento del medesimo per 5 anni;
 - c) società di persone (incluse società semplici) => detenzione della quota per 5 anni

Applicabilità dell'esenzione anche alle holding di partecipazione

Interpretazione dottrinale prevalente (Assoholding Circ. 1/2025 – CNN Studio 100-2024/T):

- la prosecuzione dell'attività rileva solo per l'azienda;
- per le partecipazioni rileva:
 - mantenimento del controllo (società di capitali);
 - titolarità della quota (società di persone).
- segnale di apertura verso:
 - holding statiche e dinamiche; e
 - società di mero godimento **(tesi invero discussa).**
- **Orientamento dell'Agenzia delle Entrate:**
 - Risposte n. 450/2019 e 37-38/2020 → apertura su holding;
 - Risposta n. 552/2021 → approccio "look-through";
 - Risposta n. 271/2025 → valorizzazione del dato formale del controllo, anche per holding industriali.

Società senza impresa

Il nodo delle società immobiliari “pure” [Ordinanza Cassazione n. 6082/2023]:

La Corte esclude l'esenzione per le società immobiliari che non esercitano attività d'impresa ma si limitano alla mera riscossione passiva dei canoni di locazione, sulla base del principio secondo cui se l'immobile non è agevolabile direttamente, non lo è neppure indirettamente tramite società “di mero godimento”.

⚠ **Tema ancora critico, non completamente risolto dalla riforma.**

Tema strategico:

Anche se non si superano le franchigie → conviene richiedere l'esenzione poiché ai sensi dell'art. 68, co. 6 TUIR:

- se imposta dichiarata (ancorché non dovuta) → valore fiscale = valore dichiarato;
- se partecipazione esente → valore fiscale = valore normale alla data del decesso.

⚠ **Impatto rilevante su futura cessione della partecipazione e determinazione della relativa plusvalenza.**

6. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA HOLDING

Struttura ottimale di holding

Figura 1:

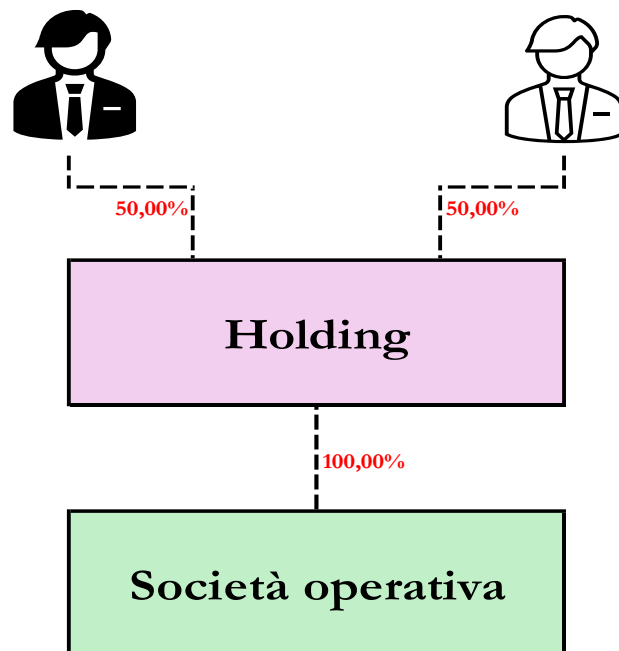
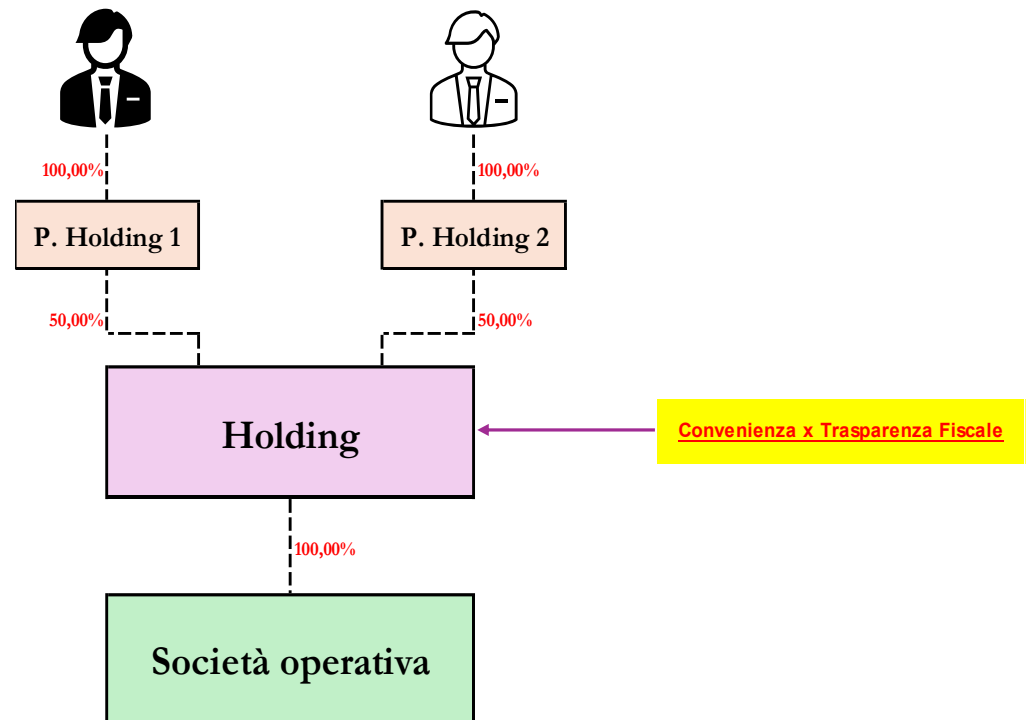


Figura 2:



Conferimento di partecipazioni

Regime di realizzo controllato [Art. 177, co. 2 e 2-bis TUIR]

Ammesse:

- società di capitali;
- società di persone in contabilità ordinaria;
- società non residenti in Italia purché localizzate in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Rischiose/Non possibili:

- società semplici;
- società di persone in contabilità semplificata (assenza di Stato patrimoniale → impossibilità/difficoltà di monitorare l'incremento del Patrimonio Netto);
- conferitaria residente in un Paese che non garantisce un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Controllo e distinzione tra comma 2 e comma 2-bis, art. 177 TUIR

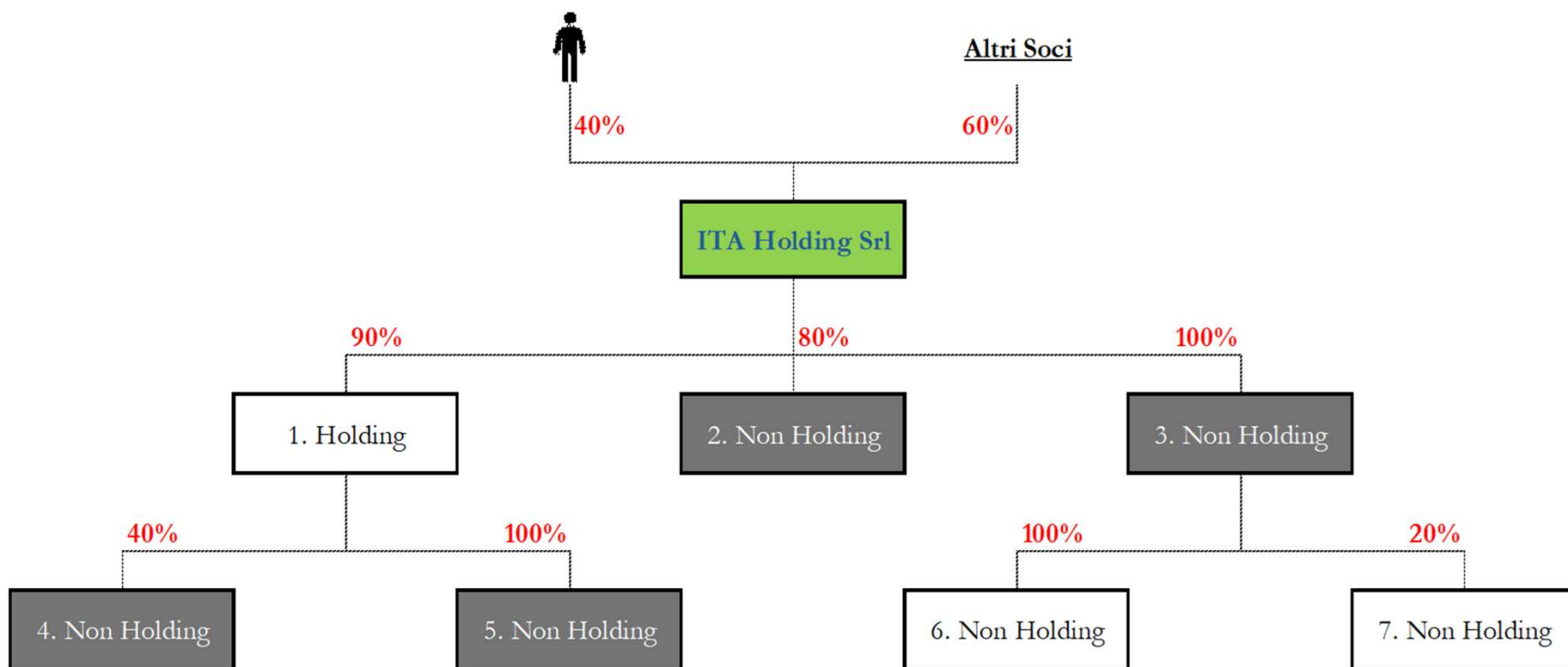
Se la holding acquisisce o incrementa il controllo di diritto [Art. 177, co. 2 TUIR]:

- irrilevante la natura del conferente;
- irrilevante l'attività della società conferita;
- applicazione lineare del realizzo controllato.

Se NON si realizza il controllo [Art. 177, co. 2-bis TUIR] si richiedono condizioni più stringenti:

- il conferente deve essere unico socio della holding conferitaria;
- o, al massimo, se persona fisica ammessi solo i familiari ex art. 5, co. 5 TUIR;
- ciascun familiare deve conferire una partecipazione qualificata: +20% diritti di voto in assemblea ordinaria oppure +25% capitale/patrimonio;
- assume rilevanza l'attività della società conferita (se a sua volta holding finanziaria o industriale si applica il successivo comma 2-ter).

Segue



Scissione mediante scorporo

Scissione mediante scorporo per creare una holding

Inquadramento normativo [Art. 2506.1 c.c. come modificato dal D.lgs. 88/2025]:

- le beneficiarie assegnano le proprie partecipazioni alla società scissa (non ai soci);
- la scissa non riduce la propria capacità patrimoniale poiché sostituisce beni con partecipazioni.

Superamento dei dubbi interpretativi:

- prima della riforma
 - si riteneva possibile solo scissione parziale;
 - in favore di beneficiarie solo di nuova costituzione;
 - obbligo di “continuazione dell’attività”.
- dopo la riforma
 - possibile scissione totale o parziale;
 - in favore di beneficiarie anche preesistenti;
 - eliminato il vincolo di prosecuzione dell’attività.

[È ora possibile scorporare l'intero patrimonio in favore della beneficiaria con la scissa che diventa una holding pura]

7. HOLDING E ABUSO DEL DIRITTO

Leverage Cash Out

1. **Situazione iniziale:** la società operativa Alfa S.r.l. è partecipata da più soci persone fisiche (ad esempio tre soci: Tizio, Caio e Sempronio), ciascuno titolare di una quota del capitale. La società è redditizia e genera flussi di cassa stabili.
2. **Rivalutazione delle partecipazioni:** i soci hanno recentemente rivalutato le proprie partecipazioni ai sensi della normativa sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, versando la relativa imposta sostitutiva. Di conseguenza, il valore fiscale delle quote è stato allineato al valore di mercato (ad esempio €10 milioni complessivi).
3. **Costituzione della holding:** i soci costituiscono una Newco Holding S.r.l., partecipata dagli stessi soci nelle medesime proporzioni.
4. **Cessione delle partecipazioni alla holding:** i soci cedono alla holding l'intero capitale di Alfa S.r.l. al valore di mercato (es. €10 milioni). Poiché le partecipazioni sono state rivalutate, il prezzo di cessione coincide sostanzialmente con il nuovo costo fiscale, generando un capital gain nullo o molto ridotto.
5. **Finanziamento bancario (leva):** la holding ottiene dalla banca un finanziamento di € 10 milioni per pagare il prezzo ai soci. La banca concede il credito principalmente sulla base della capacità di Alfa di generare flussi di cassa.
6. **Cash out dei soci:** i soci incassano il prezzo di vendita (liquidità) senza realizzare una significativa plusvalenza imponibile grazie alla rivalutazione.
7. **Rimborso del debito negli anni successivi:** Alfa distribuisce dividendi alla holding e questa utilizza tali flussi per rimborsare il finanziamento bancario.

Leverage Cash Out

Profili critici in materia di abuso del diritto

La prassi dell'Agenzia delle Entrate [Principio di Diritto 20/2019 e Risposta a Interpello 341/2019] evidenzia le seguenti possibili criticità:

1. Monetizzazione fiscalmente vantaggiosa grazie alla rivalutazione;
2. sostanziale anticipazione di utili futuri;
3. deduzione degli interessi passivi nella holding;
4. circolarità economica dei flussi;
5. valutazione della sostanza economica.

Elementi che rafforzano la difendibilità dell'operazione

Il rischio di contestazione diminuisce se l'operazione è inserita in un progetto industriale o organizzativo più ampio [Cassazione – Ordinanza n. 6741/2025], ad esempio:

- creazione di una holding di gruppo per coordinare più società;
- apertura del capitale a investitori finanziari;
- passaggio generazionale tra soci;
- separazione tra funzioni operative e funzioni di governo del gruppo;
- predisposizione di una struttura per acquisizioni future.

Accumulo dei dividendi nella holding

Holding statica e rinvio della tassazione in capo ai soci

- Una holding di capitali che non distribuisce ai soci persone fisiche i dividendi incassati o le plusvalenze esenti ex art. 87 TUIR (PEX) determina un **rinvio della tassazione finale del socio (26%)**.
- Tale rinvio è **fisiologico quando gli utili sono reinvestiti nell'attività economica della società** (art. 2247 c.c.).

Possibili forme di investimento degli utili:

- acquisizione di aziende o rami d'azienda (attività commerciale);
- investimento in beni mobili o immobili destinati a reddito (gestione patrimoniale);
- acquisizione di ulteriori partecipazioni societarie.

Profili fiscali:

- in tali ipotesi **non si configura abuso del diritto** (art. 10-bis L. 212/2000);
- **non si configura interposizione fiscale fittizia** (art. 37, co. 3, DPR 600/73);
- anche la locazione di beni ai soci o ai familiari, se a valori di mercato, **rientra nell'attività economica della società**.

Concessione di beni ai soci a condizioni non di mercato

Se i beni acquistati con utili sociali sono concessi ai soci gratuitamente, oppure a corrispettivi inferiori al valore di mercato si applica la disciplina dei beni in godimento ai soci e quindi:

- indeducibilità dei costi per la società;
- reddito diverso per il socio pari alla differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato (art. 2, co. 36-quaterdecies DL 138/2011 e art. 67 TUIR).

Rischio ulteriore: quando i beni sono acquistati con utili non distribuiti (e non con apporti dei soci), può emergere il rischio di **interposizione fiscalmente fittizia** (art. 37, co. 3, DPR 600/73), con possibile riattribuzione ai soci dei redditi formalmente intestati alla società.

Condizione per l'interposizione:

- utilizzo prevalente delle risorse societarie per interessi personali o familiari dei soci; mentre
- in presenza di utilizzi marginali, resta applicabile la sola disciplina dei beni in godimento ai soci.

8. TASSAZIONE ORDINARIA PER LE PARTECIPAZIONI MINIME

Tassazione dei dividendi

Le novità riguardano le partecipazioni di modesta entità (c.d. minime), ossia quelle che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

- 1) **partecipazione inferiore al 5% del capitale sociale***;
- 2) **valore fiscale della partecipazione inferiore € 500.000,00.** => COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO ?

In tale ipotesi, gli utili deliberati per la distribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2026 concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti [non opera, dunque, l'esclusione del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES].

	PARTECIPAZIONE SOPRA-SOGLIE:	PARTECIPAZIONE SOTTO-SOGLIE:
Utile lordo partecipata:	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Tassazione IRES (24%):	240.000,00 € 24,00%	240.000,00 € 24,00%
Utile netto partecipata:	760.000,00 € 76,00%	760.000,00 € 76,00%
Tassazione in capo alla controllante/percipiente:	9.120,00 € 1,20%	182.400,00 € 24,00%
Utile netto in capo alla controllante/percipiente:	750.880,00 € 75,09%	577.600,00 € 57,76%
Tassazione in capo al socio (PF) percipiente:	195.228,80 € 26,00%	150.176,00 € 26,00%
Dividendo netto in capo al socio (PF) finale:	555.651,20 € 55,57%	427.424,00 € 42,74%

*** Si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.**

Tassazione plusvalenze

Le nuove regole riguardano anche la cessione di partecipazioni minime per le quali viene **esclusa l'applicazione dell'esenzione PEX** e, conseguentemente le relative plusvalenze concorrono integralmente alla formazione del reddito d'impresa.

La novità interessa le plusvalenze realizzate dopo il 1° gennaio 2026 ma solo se le partecipazioni cedute sono state acquistate a partire da tale data, mentre quelle già possedute anteriormente a questa data continueranno a beneficiare del regime PEX indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale o dal loro valore fiscale (a parità delle altre condizioni previste dall'art. 87 TUIR).

In caso di acquisti plurimi scaglionati nel tempo, la norma ha previsto il **criterio FIFO** in base al quale si devono considerare cedute per prime le partecipazioni acquisite in epoche più remote.